

Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco, Previdenza e Riforme Istituzionali

Disegno di Legge di Bilancio 2017 (Testo approvato dal Senato il 7/12/2016)

Sintesi delle misure di carattere fiscale e previdenziale*

Articolo 1 comma 2, 3, 4 ó Detrazione ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica ed energetica

La norma stabilisce che gli interventi per læfficienza energetica con detrazione del 65% siano estesi al 31 dicembre 2017, mentre per gli interventi alle parti comuni condominiali il termine viene ampliato fino al 31 dicembre 2021.

Per le spese sostenute dalløl gennaio 2017 al 31-12-2021 e che riguardino la riqualificazione energetica di parti comuni, la detrazione è innalzata al massimo al 70% se løintervento riguarda almeno il 25% della superficie disperdente e arriva al 75% nel caso di interventi relativi al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva. Løimporto massimo ammesso in detrazione è di 40mila euro per ogni appartamento dellædificio. Sarà un tecnico a verificare løesistenza delle caratteristiche necessarie ad usufruire della detrazione e løEnea potrà effettuare controlli anche a campione.

Per gli interventi realizzati a partire dal 1 gennaio 2017 i beneficiari potranno cedere il credito al fornitore.

Anche per gli interventi di riqualificazione energetica idrica e antisismica il termine è prorogato al 31 dicembre 2017. Alla stessa data è prorogata la detrazione al 50% per la ristrutturazione edilizia.

Per gli interventi relativi all\(\)adozione di misure antisismiche realizzati tra 1-1-2017 al 31-12-2021 spetta una detrazione del 50\(\) per un importo massimo di 96mila euro per ciascun anno ripartita in cinque quote annuali (entro il limite massimo di 96mila euro). La detrazione spetta per costruzioni destinate ad abitazione o ad attivit\(\)à produttiva.

In base alla riduzione del rischio sismico in seguito agli interventi di riqualificazione, la detrazione può essere innalzata fino al 70 e allø80%. Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni condominiali, la detrazione spetta per il 75% e 85% e løammontare massimo ammesso in detrazione è di 96mila euro moltiplicato il numero di appartamenti. Tra le spese detraibili sono ricomprese anche quelle per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Eøinoltre, prorogata løagevolazione anche per le spese di acquisto di mobili ed elettrodomestici sostenute nel 2017, per quegli immobili che siano stati oggetto di ristrutturazione dal 1 gennaio 2016.

Infine, viene estesa al triennio 2017-2019 la detrazione al 50% per interventi di riqualificazione alle strutture turistico alberghiere ricomprendendo anche quelle agrituristiche.



Articolo 1 comma 8, 9, 10 ó Proroga e rafforzamento maggiorazione deduzione ammortamento

Viene estesa al 31 dicembre 2017 la possibilità di portare in detrazione le spese per investimenti in beni materiali strumentali. Inoltre, per gli investimenti in beni materiali che favoriscano løinnovazione tecnologica e digitale, il costo di acquisizione è maggiorato del 150%. A tal fine è allegato un elenco puntuale della strumentazione tecnologica e digitale che è riconosciuta come spesa utile per il relativo ammortamento maggiorato e che nel testo definitivo è stato ulteriormente ampliato

Articolo 1 comma 15 ó Detrazione dømposta per ricerca e sviluppo

La norma prevede il potenziamento del credito di imposta per ricerca e sviluppo, stabilendo la sua estensione temporale fino 31 dicembre 2020; løincremento percentuale della relativa detrazione che viene portata al 50% e dei relativi fondi messi a disposizione.

Articolo 1 comma 40ó Riduzione del canone Rai

Per il 2017 lo importo del canone Rai viene ridotto a 90 euro rispetto ai 100 previsti nel 2016.

Articolo 1 comma 42 ó Proroga blocco aumenti addizionali 2017

Anche per il 2017 è confermata la nullità delle deliberazioni che prevedano incrementi delle addizionali regionali e comunali e degli altri tributi locali. La Tari ó così come previsto dalla Legge di Stabilità 2016 ó è fuori da tale perimetro e pertanto può essere oggetto di delibere incrementative. In caso di mancato rispetto del piano di rientro sanitario si applicano le relative sanzioni. Vengono confermati per il 2017 gli aumenti della Tasi già previsti nel 2016 con delibera comunale (di fatto viene data la facoltà di continuare a confermare l\u00e7aumento che fosse stato eventualmente deliberato nel 2015).

Articolo 1 comma 44 ó Abolizione Irpef agricola

Per il triennio 2017-2019 il reddito dominicale e agrario non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli.



Art. 1 Commi 88 - 99 ó Agevolazioni per investimenti a lungo termine

Vengono previste alcune agevolazioni fiscali per gli investimenti a lungo termine delle Casse professionali (enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), delle forme di previdenza complementare e dei singoli sottoscrittori di piani pensionistici individuali. In particolare si prevede che i redditi, generati da alcuni investimenti qualificati indicati siano esenti, quando sono investiti in:

- a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dello Unione Europea o in Stati aderenti allo Accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
- b) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dello Unione Europea o in Stati aderenti allo Accordo sullo spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari indicati alla precedente lettera a).

Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (fondi chiusi, fondi aperti e Pip), possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'aesercizio precedente, agli investimenti qualificati sopra indicati. I risultati derivanti dagli investimenti qualificati sono esenti ai fini dell'amposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'amposta sostitutiva prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (imposta sostitutiva del 20%, che si applica sul risultato netto maturato dal fondo pensione in ciascun periodo d'imposta).

Per usufruire delløesenzione fiscale gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti interessati entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite in altri strumenti finanziari considerati utili ai fini delløinvestimento qualificato che dà diritto alle agevolazioni alle entro novanta giorni.

Ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare i redditi derivanti dai predetti investimenti incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. In pratica, ciò significa che i rendimenti e i risultati generati dagli investimenti qualificati non entrano nella base imponibile delle prestazioni erogate, in forma di rendita o di capitale.



Articolo 1 comma 160ó Premio di produttività e welfare aziendale

Viene incrementato dagli attuali 50mila a 80mila euro il livello di reddito da lavoro dipendente entro il quale si può usufruire della tassazione agevolata del premio di produttività erogato per il tramite dei contratti collettivi aziendali o territoriali. La norma stabilisce l\(\text{gaumento}\) da 2.000 a 3.000mila euro dell\(\text{gimporto}\) del premio di produttivit\(\text{a}\) sul quale applicare l\(\text{gimposta}\) sostitutiva dell\(\text{girpef}\) e delle addizionali regionali e comunali del 10% (mentre l\(\text{gattuale}\) limite maggiorato di 2.500 euro, nel caso di coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell\(\text{gorganizzazione}\) del lavoro, salir\(\text{a}\) a 4.000 euro).

Non concorrono a formare il reddito imponibile i contributi alle forme pensionistiche volontarie, i contributi per l\(\text{\alpha}\) assistenza sanitaria, le azioni, versati per scelta del lavoratore in sostituzione totale o parziale del premio di produttività.

Non concorrono a formare il reddito i contributi versati per la generalità dei lavoratori o per categorie di lavoratori, per assicurazioni per il rischio di non autosufficienza e i sussidi occasionali concessi in eccezionali situazioni personali o familiari.

Si allarga, così, la platea dei beneficiari fino a coinvolgere, oltre agli operai e agli impiegati, i quadri ed una parte della dirigenza non apicale.

Si specifica, inoltre, il fatto che alcuni contributi versati dal datore di lavoro per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme dovute a titolo di premio di risultato, non concorrano a formare il reddito da lavoro dipendente, né sono soggetti alloimposta sostitutiva del 10%. In particolare:

- i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche quando eccedano il limite di euro 5.164,57 (derivante dalla somma fra i contributi del datore di lavoro e quelli versati dal lavoratore medesimo), previsto dalla entre la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari il capitale o rendita;
- i contributi di assistenza sanitaria di cui all\(articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di 22 dicembre 1986, n. 917, anche se eccedenti i limiti di 3.615,20 euro, indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR;
- il valore delle azioni di cui all\(articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico, anche se eccedente il limite ivi indicato (2.065,83).



Articolo 1 comma 162 - Norma di interpretazione autentica in materia di redditi esclusi dalla base imponibile

La norma chiarisce che l\(\text{\psi} \) sclusione dalla base imponibile a fini IRPEF dell\(\text{\psi} \) so delle opere e dei servizi messi a disposizione dall\(\text{\psi} \) imprenditore, ed utilizzabili dalla generalit\(\text{\psi} \) dei dipendenti per specifiche finalit\(\text{\psi} \) di educazione, istruzione, ricreazione ed assistenza, prevista dall\(\text{\psi} \) art. 51, comma 2, lett. F) del TUIR, si interpreta nel senso che \(\text{\psi} \) riconosciuta anche per quelle opere e servizi forniti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico in conformit\(\text{\psi} \) a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

Articolo comma 165 ó Abbassamento aliquota contributiva per titolari di partite Iva iscritti alla Gestione separata

La Legge di Bilancio prevede che dal 2017 l\(\text{paliquota contributiva a fini pensionistici per i liberi professionisti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS di cui all\(\text{gart.} 2 \) comma 26 lege 335/1995 non iscritti quindi ad altre forme di previdenza obbligatoria n\(\text{e} \) pensionati sia ridotta al 25\(\text{%} \).

Dalla data di introduzione della Gestone separata INPS nel 1995, løaliquota contributiva degli iscritti a questa gestione è stata modificata più volte. In particolare negli ultimi anni (legge 92/2012 e legge 134/2012) era stato promosso un processo di incremento delle aliquote diretto far equiparare il contributo previsto per gli iscritti in via esclusiva a quello dei lavoratori dipendenti (vale a dire il 33%). A seguito delle numerose proteste levatesi in particolare dai liberi professionisti titolari di partita IVA per løeccessivo onere contributivo, con le leggi di stabilità per il 2014 (legge 147/2013) e per il 2015 (legge 208/2014) løaliquota contributiva a fini pensionistici per tali iscritti è stata bloccata al 27%. Ora con questo nuovo intervento normativo si stabilisce in via defintiva che løaliquota sia ridotta al 25%.

Rimane fermo il contributo aggiuntivo dello 0,72% diretto a finanziare le prestazioni di maternità, assegno al nucleo familiare, degenza ospedaliera e malattia. Løaliquota contributiva a fini pensionistici invece, rimane invariata per i collaboratori e assimilati iscritti in via esclusiva che nel 2017 sarà pari al 32% la quale è, però, ripartita tra committente e collaboratore.

La riduzione dell'aliquota contributiva per i liberi professionisti, se da un lato consente di alleggerire gli oneri in carico a queste categorie, dall'altro produrrà effetti sulle future pensioni di questi lavoratori poiché si riduce parallelamente anche l'aliquota di computo prevista per il calcolo contributivo dei trattamenti pensionistici.



Articolo 1 commi 166 ó 196 ó Anticipo Pensionistico (APE)

LøApe (anticipo finanziario a garanzia pensionistica) è uno strumento che dal 1° maggio 2017 consentirà di anticipare volontariamente e liberamente løuscita dal lavoro e di accedere ad un reddito ponte, a partire dai 63 anni di età, ed in presenza di un requisito contributivo minimo di 20 anni, alle persone che matureranno, entro 3 anni e 7 mesi, il diritto ad una pensione di vecchiaia, sulla base della certificazione del diritto rilasciata dalløINPS.

LøAPE può essere richiesto dagli iscritti alløassicurazione generale obbligatoria (lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori autonomi), alle forme sostitutive (ex fondi speciali trasporti, elettrici, telefonici, dazieri, ex Inpdai, Fondo Volo, Inpgi, Enpals), esclusive (ex Inpdap, ex Ipost) della medesima e alla Gestione separata di cui alløarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Lo strumento avrà carattere sperimentale, per il biennio 2017 ó 2018, al fine di monitorarne lefficacia e valutare eventuali misure correttive, volte a migliorarne il funzionamento.

Il disegno di legge propone tre modalità di intervento differenziate di uscita anticipata dal lavoro, in base alle caratteristiche dei diversi beneficiari:

- Anticipo pensionistico agevolato per categorie disagiate (Ape sociale), con lærogazione di un reddito ponte interamente a carico dello Stato, per un ammontare corrispondente al trattamento pensionistico ottenibile al momento della maturazione del diritto a pensione e fino ad un massimo di 1.500 euro lordi mensili;
- Anticipo pensionistico per la generalità dei lavoratori e delle lavoratrici non rientranti fra le categorie agevolate (Ape volontaria), tramite l\(\text{\text{accesso}}\) ad un prestito pensionistico per il finanziamento di un reddito ponte, che pu\(\text{o}\) essere richiesto a partire dai 63 anni di et\(\text{a}\) e con un\(\text{\text{anzianit\text{\text{a}}}}\) contributiva minima di 20 anni, purch\(\text{e}\) la pensione dei soggetti interessati, al netto della rata di ammortamento corrispondente all\(\text{\text{\text{ape}}}\) Ape richiesta sia pari o superiore al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia a 1,4 volte il trattamento minimo (circa 700 euro);
- Anticipo pensionistico erogato a lavoratori e lavoratrici coinvolti in processi di crisi aziendali (Ape Imprese) che consiste nella possibilità per le imprese di integrare il montante contributivo dei lavoratori che hanno chiesto l

 APE volontaria.

1. Accesso al prestito pensionistico per categorie disagiate (APE sociale)

In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all\(assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all\(assicurazione 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che si trovano nelle situazioni di disagio di seguito descritte, possono richiedere al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni un\(angindennit\) per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell\(assicurazione 2018, agli iscritti all\(assicurazione 2019, a

Løindennità, che viene erogata mensilmente su dodici mensilità nelløanno, è pari alløimporto della rata mensile della pensione calcolata al momento delløaccesso alla prestazione, fino alløimporto massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetta a rivalutazione.



I beneficiari ottengono løndennità economica (reddito ponte) direttamente dalløNPS, per un importo pari alla pensione di vecchiaia certificata al momento della richiesta - se è inferiore a 1.500 euro lordi - o **1.500 euro lordi** (se la pensione certificata è maggiore).

Løindennità erogata dalløINPS verrà tassata come reddito da lavoro dipendente. In questo caso le banche e le imprese di assicurazione non sono coinvolte nellørogazione delløApe sociale.

Resta ferma la possibilità, per il beneficiario della indennità, in presenza di una rata mensile della pensione di importo più elevato di 1.500 euro lorde, di contrarre un prestito pensionistico per ottenere un reddito ponte di ammontare maggiore che, in questo caso, dovrà restituire con le medesime modalità e alle medesime condizioni stabilite per chi accede alla Ape.

I beneficiari delløAPE sociale devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nellgambito della procedura di cui allgarticolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Essi devono aver concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi ed essere in possesso di unganzianità contributiva di almeno 30 anni;
- b) assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- c) avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento della capacità civile, superiore o uguale al 74 per cento ed essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- d) essere lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza delløindennità di cui al comma 16, alløinterno delle professioni di seguito indicate. Løattività, per la quale è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso lo svolgimento in modo continuativo, deve essere svolta da almeno sei anni in via continuativa. Inoltre i lavoratori devono essere in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva:
 - 1. Operai delløindustria estrattiva, delløedilizia e della manutenzione degli edifici;
 - 2. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
 - 3. Conciatori di pelli e di pellicce;
 - 4. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
 - 5. Conduttori di mezzi pesanti e camion;
 - 6. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni:
 - 7. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;



- 8. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- 9. Professori di scuola pre ó primaria;
- 10. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- 11. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

La concessione dellaindennità è subordinata alla cessazione dellattività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto. Laindennità è, però, compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente nel limite di 8.000 euro lordi annui e da lavoro auotnomo nel limite di 4.800 euro lordi annui.

Løindennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui alløarticolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Assegno di disoccupazione 6 ASDI), nonché con løindennizzo previsto dalløarticolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (indennizzo per la cessazione delløattività commerciale). Il beneficiario decade dal diritto alløindennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

Per i lavoratori pubblici di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano lo attività lavorativa e richiedono lo indennità, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate iniziano a decorrere al compimento del requisito per il pensionamento di vecchiaia e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

Il beneficio relativo allaindennità è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per lanno 2017, di 609 milioni di euro per lanno 2018, di 647 milioni di euro per lanno 2019, di 462 milioni di euro per lanno 2020, di 280 milioni di euro per lanno 2021, di 83 milioni di euro per lanno 2022 e di 8 milioni di euro per lanno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie impegnate, la decorrenza dellaindennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della economia e delle finanze.

Il DPCM va adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi alloindennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

Il DPCM sopra menzionato determina:

- a) le caratteristiche specifiche delle attività lavorative gravose il cui svolgimento, in possesso dei requisiti per l\(\phi\)accesso all\(\phi\)Ape, d\(\phi\) diritto all\(\phi\)ndennit\(\phi\)
- b) le procedure per l\(\text{\pi}\) accertamento delle condizioni per l\(\text{\pi}\) accesso al beneficio e la relativa documentazione da presentare a tali fini;



- c) le disposizioni attuative, con particolare riferimento:
- 1) all'attività di monitoraggio e alla procedura per l'accertamento della capienza delle domande ricevute, in relazione alle risorse finanziarie disponibili;
- 2) alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio;
- 3) alle comunicazioni che lœnte previdenziale erogatore dellaindennità fornisce allainteressato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
- 4) alla predisposizione dei criteri da seguire nellœspletamento dellœattività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
- 5) alle modalità di utilizzo da parte dellœnte previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, allœassetto organizzativo dellœazienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dallœanalisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
- 6) alloindividuazione dei criteri di priorità ai fini della decorrenza delloindennità, in relazione alle domande ricevute e alle risorse finanziarie disponibili;
- 7) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.

2. <u>Accesso al prestito pensionistico volontario su base individuale, senza agevolazioni (Ape volontaria ó Anticipo finanziario a garanzia pensionistica)</u>

• Løaccesso alløAPE volontaria

LøAPE volontaria è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità, fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, a un soggetto in possesso di unøetà anagrafica pari o superiore a 63 anni e con unøanzianità contributiva minima di 20 anni.

Tutti i lavoratori e le lavoratrici con unœtà pari e superiore a 63 anni (con unœnzianità contributiva minima di 20 anni), e che matureranno i requisiti per il pensionamento di vecchiaia entro tre anni e sette mesi potranno presentare, contestualmente, domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al momento della maturazione dei requisiti di legge e la richiesta di un prestito pensionistico che consente di ottenere un reddito ponte, erogato dal momento di concessione del prestito fino al pensionamento di vecchiaia.

Per evitare future situazioni di povertà løaccesso alløApe volontaria può avvenire a condizione che lømporto della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente alløApe richiesta, sia pari o superiore (al momento delløaccesso al pensionamento) ad 1,4 volte in trattamento minimo Inps previsto dalløAssicurazione generale obbligatoria (circa 700 euro mensili). Non possono ottenere løApe coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto. La concessione delløAPE volontaria è compatibile con lo svolgimento di un øattività lavorativa.



Il prestito ottenuto viene rimborsato a partire dal raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, tramite trattenute mensili effettuate sulla pensione per 20 anni. La trattenuta effettuata sulla pensione è comprensiva della rata per il rimborso del prestito ottenuto, degli interessi bancari passivi e dei costi della polizza assicurativa per premorienza. Gli effetti della trattenuta non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali.

Il costo medio per il lavoratore delløAPE sulløimporto della pensione netta è pari alløincirca al 4,7% per ogni anno di anticipo. Dunque, unøuscita anticipata dal lavoro di 3 anni e 7 mesi, con lærogazione di un reddito ponte pari al 95% della pensione netta, pagato per 12 mensilità ogni anno, costa al lavoratore, alløincirca, il 16.85% della sua pensione netta (14% per un anticipo di soli tre anni). La durata minima delløApe volontaria è di sei mesi mentre læntità minima e massima di Ape richiedibile saranno stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Le somme del prestito pensionistico sono erogate in quote mensili e non concorrono a formare il reddito ai fini dell'amposta sul reddito delle persone fisiche.

Viene istituito un Fondo di garanzia per l\(\text{garanzia} \) per l\(\text{garanzia} \) del Fondo copre l\(\text{ga} \) 0 per cento del finanziamento e dei relativi interessi. La garanzia del Fondo \(\text{è} \) a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. Il Fondo \(\text{è} \) surrogato di diritto alla banca, per l\(\text{gimporto pagato} \), nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile. Tale finanziamento e le formalit\(\text{à} \) a esso connesse nell\(\text{gintero} \) svolgimento del rapporto sono esenti dall\(\text{gimposta} \) di registro, dall\(\text{gimposta} \) di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonch\(\text{é} \) da ogni altro tributo o diritto. Le modalit\(\text{à} \) di attuazione delle disposizioni per l\(\text{gattuazione} \) della concessione dell\(\text{gApe} \) e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l\(\text{gaccesso} \) al finanziamento, nonch\(\text{é} \) i criteri, le condizioni e le modalit\(\text{d} \) di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell\(\text{geconomia} \) e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

• Come funziona l Ape volontaria

Il soggetto richiedente, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n° 152 (Patronati), presenta allaistituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tramite il suo portale, domanda di certificazione del diritto alla Ape. La Inps, una volta verificato il possesso dei requisiti previsti dalla legge, certifica il diritto e comunica al richiedente la Importo minimo e massimo di Ape ottenibile.

Con la certificazione ottenuta, il richiedente presenta all@nps, contestualmente, domanda di Ape e domanda di pensione di vecchiaia (che verrà liquidata al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge).



Le domande non sono revocabili, salvo in caso di esercizio di recesso di cui agli artt. 125 ó ter del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (recesso del consumatore entro 14 giorni dalla conclusione del contratto). La facoltà di estinzione anticipata delløApe, così come le modalità di attuazione delle disposizioni sulløApe previste dalla legge, verranno regolate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delløconomia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Nella domanda i soggetti interessati scelgono løistituto di credito che erogherà il prestito e løimpresa di assicurazione con la quale verrà stipulata la polizza contro il rischio di premorienza, fra quelli aderenti a unøapposita convenzione stipulata tra il Ministro delløEconomia e delle Finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e løAbi e LøAnia. Nella convenzione saranno definite le condizioni standard per lørogazione ed il rimborso del prestito. Ciò significa che la scelta delløistituto di credito che eroga il prestito è neutra rispetto alle condizioni di finanziamento e di rimborso che sono le medesime, qualunque sia løintermediario finanziario e løimpresa assicurativa scelti.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole al soggetto richiedente dalla Inps, per conto del finanziatore e della impresa assicurativa. In caso di concessione del prestito, la precontrata dello stesso ha inizio entro trenta giorni lavorativi dalla data del perfezionamento. In caso di rigetto della richiesta, ovvero di recesso da parte del soggetto richiedente, la domanda di pensione è priva di effetti.

Il prestito viene rimborsato attraverso una trattenuta effettuata dalla NPS sulla pensione netta per venti anni, a partire dal momento della maturazione dei normali requisiti pensionistici di vecchiaia. La PE ottenuto è esente da imposte ed è erogato mensilmente per 12 mensilità. La restituzione del prestito avviene a partire della data di pensionamento con rate di ammortamento constanti per una durata di 20 anni. Contestualmente al prestito, il richiedente accende una sicurazione contro il rischio di premorienza con una impresa di assicurazione.

In caso di decesso del soggetto che ha avuto accesso all\(a\) anticipo pensionistico, quindi, il prestito ottenuto viene rimborsato dall\(a\) mpresa assicurativa con la quale \(\cdot\) stata stipulata la polizza contro il rischio di premorienza. Dunque, nel caso di premorienza prima del termine di restituzione del prestito pensionistico, il trattamento pensionistico di reversibilità a favore dei familiari beneficiari della pensione non subir\(a\) alcuna decurtazione.

La rata è comprensiva del costo di ammortamento del prestito (quindi del capitale), degli interessi passivi bancari (tasso di interesse pari al 2,5%) e degli oneri relativi alla polizza assicurativa per la copertura del rischio di premorienza.

A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto che ha erogato il finanziamento, per la restituzione del prestito il prestito, al richiedente è riconosciuto un credito deimposta annuo nella misura massima del 50 per cento delle importo, pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.



Tale credito dømposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dalløNPS per løintero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. LøNPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente alløerario nella sua qualità di sostituto dømposta. Gli effetti della trattenuta non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi.

Dopo 20 anni dal pensionamento, il beneficiario delløApe avrà completato la restituzione del prestito ricevuto e dunque il trattamento pensionistico cesserà di essere decurtato dalle rate di ammortamento per il rimborso del prestito. La pensione tornerà, quindi, ad essere erogata al suo livello "normale". Il prestito pensionistico può essere estinto anticipatamente (prima dei 20 anni) dal beneficiario, senza oneri o spese aggiuntive.

3. Accesso al prestito pensionistico volontario con il concorso del datore di lavoro (APE Imprese)

Con il consenso del richiedente, i costi per il finanziamento dell'anticipo pensionistico possono essere sopportati dai datori di lavoro, dagli enti bilaterali o dai fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n° 148. I contratti collettivi potranno così stabilire che in tutto in parte gli oneri per l'accesso all'appensiono posti a carico del datore di lavoro o della bilateralità. Ciò avviene mediante il versamento all'aINPS, da parte del datore di lavoro, dell'aente bilaterale o del fondo di solidarietà, in unaunica soluzione, di una contribuzione correlata alla retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto di lavoro in maniera da determinare un aumento della pensione tale da compensare gli oneri relativi alla concessione dell'aPPE.

Il versamento non potrà essere inferiore alla importo determinato ai sensi della t. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n° 184, ovvero ad un contributo per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto a pensione di vecchiaia pari all'aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, applicata all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda.

Come evidente dalla descrizione, l

APE volontaria, l

APE sociale e l

APE imprese, seppur accomunate dall

accomunate dall

accomunate dall

accomino, costituiscono istituti tra loro assai differenti. In particolare l

APE volontaria è una misura profondamente innovativa nel panorama previdenziale non solo italiano. Come abbiamo già avuto modo di ribadire, l

APE, pur non rappresentando la flessibilità nell

accesso alla pensione immaginata nella piattaforma sindacale unitaria, costituisce una possibilità di reddito per i lavoratori interessati, a fronte di vincoli di bilancio assai rigidi che delimitano il perimetro della spesa pensionistica praticabile. L

APE volontaria è onerosa, ma rappresenta per tutti i lavoratori e le lavoratrici in possesso dei requisiti previsti una opportunità di anticipo pensionistico che ciascuno potrà liberamente scegliere di cogliere o meno, per cui sarà indispensabile offrire una consulenza molto accurata che consenta di valutare i pro e i contro di tale opportunità.



LØAPE sociale potrà consentire a lavoratori e lavoratrici in particolari situazioni di difficoltà di ottenere finalmente un reddito ponte, mentre con løAPE imprese si avrà a disposizione una modalità ulteriore che la contrattazione collettiva potrà utilizzare per gestire efficacemente processi di crisi o ristrutturazione aziendale. Il carattere innovativo delløAPE porrà sicuramente vari problemi di coordinamento con norme previdenziali consolidate che dovranno essere gestiti dai DPCM attuativi e dalle future circolari interpretative delløINPS, sui quali vigileremo.

Articolo 1 comma 187 ó Somma aggiuntiva (õQuattordicesimaö mensilità) per pensionati con redditi bassi

Sulla base degli impegni assunti in sede di accordo tra Governo e Sindacati lo scorso 28 settembre, si prevedono due importanti misure inerenti la somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) introdotta dalla legge n. 127/2007.

Innanzi tutto ne viene elevato løammontare per coloro che siano titolari di un reddito complessivo individuale entro una volta e mezza lømporto del trattamento minimo (nel 2017 tale limite è pari a 9.786,85). In secondo luogo viene estesa la platea degli aventi diritto alla somma aggiuntiva (del precedente ammontare) per comprendervi anche coloro che possiedano un reddito complessivo individuale entro due volte il trattamento minimo (nel 2017 tale limite è 13.049,14 þ). Di conseguenza la somma aggiuntiva dal 2017 spetta alle condizioni indicate nella seguente tabella:

Anni di contribuzione		Somma aggiuntiva (quattodicesima)	
Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	Norme vigenti dal 2008 al 2016	Modifiche legge bilancio 2017
Finoa 1,5 volte il trattamento minimo			
Fino a 15 anni di contributi	Fino a 18 anni di contributi	336	437
Oltre 15 anni e fino a 25 anni di contributi	Oltre 18 anni e fino a 28 anni di contributi	420	546
Oltre 25 anni di contributi	Oltre 28 anni di contributi	504	655
Da 1,5 a 2 volte il trattamento minimo			
Fino a 15 anni di contributi	Fino a 18 anni di contributi	0	336
Oltre 15 anni e fino a 25 anni di contributi	Oltre 18 anni e fino a 28 anni di contributi	0	420
Oltre 25 anni di contributi	Oltre 28 anni di contributi	0	504



Si conferma, inoltre, in entrambe le situazioni løapplicazione della clausola di salvaguardia per la quale il limite reddituale viene incrementato dellømporto della somma aggiuntiva spettante e quindi lømporto della stessa viene attribuito fino alla concorrenza del predetto limite maggiorato, al fine di evitare di penalizzare coloro che per pochi euro superano i limiti reddituali stabiliti.

Si tratta di un significativo successo del dialogo riapertosi recentemente tra Sindacati e Governo in materia di pensioni con cui si interviene sull\(\phi\)annoso e complesso tema dell\(\phi\)adeguatezza degli assegni pensionistici. Il miglioramento della somma aggiuntiva evidentemente non \(\phi\), n\(\epsi\) voleva essere, una misura contro la povert\(\phi\), che ben altre scelte impone, ma consente di sostenere chi, avendo versato contributi e in proporzione agli anni di versamenti, gode di trattamenti pensionistici di importo limitato. Auspichiamo quindi che il confronto con il Governo possa continuare in modo proficuo anche nei prossimi mesi per migliorare la condizioni dei pensionati e dei lavoratori che dovranno andare in pensione.

Articolo 1 comma 188-192 ó Rendita integrativa temporanea anticipata ó RITA

A decorrere dal 1 maggio 2017 e fino al 31/12/2017, in via sperimentale, le persone in possesso dei requisiti di accesso alløApe (almeno 63 anni di età e 20 mesi di contributi) e della certificazione dellonps possono, in caso di cessazione di lavoro, richiedere che le prestazioni di previdenza complementare maturate presso la forma pensionistica complementare a cui siano iscritti siano erogate, in tutto o in parte, in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), a partire dal momento della richiesta, fino alla data di conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione. In questo caso il montante accumulato richiesto viene erogato in modo frazionato per il numero di mensilità che vanno dalløaccesso alle prestazioni, fino alla maturazione del diritto a pensione presso il regime obbligatorio pubblico. In tal modo è possibile chiedere un prestito pensionistico (Ape) di ammontare ridotto. La RITA è agevolata tramite løapplicazione di una ritenuta døimposta, a titolo definitivo, di ammontare pari al 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Si tratta, dunque, di una tassazione più bassa di quella che colpisce le anticipazioni del 30% o quelle per l\(\alpha\)cquisto della prima casa o i riscatti ottenuti per cause diverse (ritenuta di imposta del 23%).

Se la data di iscrizione alla previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15. Le somme che vengono erogate a titolo di Rita vengono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione maturati fino al 31/12/2000, e per la parte eccedente eventualmente richiesta, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31/12/2006, successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007. Ciò serve, in caso di richiesta solo parziale di erogazione frazionata per il periodo considerato della somma accantonata presso il fondo pensione, per determinare la tassazione sulle le somme restanti, al momento dell\(\varphi\)accesso alle prestazioni in rendita o in capitale presso lo stesso fondo.



Anche i dipendenti pubblici possono accedere a Rita, erogabile dalle forme pensionistiche complementari a loro destinate e a cui siano iscritti.

Il trattamento di fine rapporto e di fine servizio dei dipendenti pubblici che accedono a RITA e cessano dal rapporto di lavoro, sono corrisposti al momento in cui il soggetto maturerà i requisiti per il pensionamento di vecchiaia e in base alle norme vigenti in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato nei diversi comparti del pubblico impiego.

Anche la RITA costituisce una proposta del Governo su cui esprimiamo un parere positivo perché, in combinato disposto con la PE volontaria, permetterebbe di utilizzare il õtesorettoö maturato presso il fondo pensione per ridurre la mmontare del prestito. Anche in questo caso, però, vengono penalizzati i dipendenti pubblici e i lavoratori degli enti e istituti di ricerca per i quali la trattamento di fine servizio e indennità assimilale è addirittura differito oltre la pensionamento ordinario, anche a tale proposito abbiamo presentato emendamenti.

Articolo 1 comma 194 ó Abolizione delle penalizzazioni sulla pensione anticipata

Si prevede labolizione delle penalizzazioni sui trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1 gennaio 2018. Di conseguenza, coloro che accederanno alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini, e 41 anni e 10 mesi se donne, ad età inferiore a 62 anni non subiranno la riduzione dellassegno pensionistico.

La legge 214/2011, nelløintrodurre la pensione anticipata con oltre 41/42 anni di contributi, aveva contestualmente previsto løapplicazione di penalizzazioni sulløimporto delløassegno per la parte calcolata con il metodo retributivo in caso di pensionamento ad età inferiore a 62 anni. La riduzione era pari alløl% alløanno per i primi due anni e al 2% alløanno per gli anni successivi ed era definitiva. A seguito delle numerosissime proteste, tali riduzioni sono state progressivamente eliminate fino ad escluderle completamente per i trattamenti decorrenti entro il 2017. Finalmente, sulla base degli impegni assunti con løaccordo tra Governo e Sindacati dello scorso 28 settembre, le penalizzazioni sono state definitivamente eliminate anche per le pensioni anticipate con decorrenza dal 2018.

Articolo 1 comma 195-198 ó Cumulo dei periodi assicurativi

Viene modificato, estendendone la portata anche alla pensione anticipata, l\(\text{\pi}\) articolo 1 comma 239 della legge n. 228/2012 con cui era stata introdotta la possibilità di cumulare gratuitamente i periodi contributivi distribuiti in varie gestioni previdenziali per raggiungere il diritto a pensione di vecchiaia, inabilità e superstiti.



La facoltà di cumulo ai sensi della legge 228/2012 potrà essere ora esercitata per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata, alla pensione di inabilità e alla pensione ai superstiti di pensionato deceduto e concerne la gestione del Fondo pensioni dipendenti Inps, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la gestione separata di cui alløart. 2 comma 26 legge 335/1995, le gestioni esclusive (ex INPDAP, IPOST) e sostitutive (ex fondi speciali, Enpals, Inpgi, e altre) e le casse professionali e gli enti privatizzati che sono stati inseriti in sede di approvazione defintiva della Legge di bilancio. Viceversa viene ammessa la possibilità di cumulare i contributi anche se si è già in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico (vale a dire 20 anni di contributi).

Per i dipendenti pubblici e il personale degli enti pubblici di ricerca, tuttavia, si precisa che in caso di pensionamento anticipato per effetto del cumulo, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate iniziato a decorrere dal compimento delletà per il pensionamento di vecchiaia.

Il recesso e la restituzione di quanto già versato in sede di ricongiunzione onerosa ai sensi della legge n. 29 del 1979 sono ammessi, su richiesta degli interessati, solo laddove non si sia perfezionato il pagamento integrale delløimporto dovuto. La restituzione avverrà a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso, in quattro rate annuali non maggiorate di interessati.

In ogni caso, il recesso non può essere esercitato oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (quindi non oltre il 31/2/2017) e non può essere esercitato se la ricongiunzione ha già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.

Inoltre, i soggetti che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio e hanno i requisiti per accedere al cumulo contributivo sopra descritto, per i quali il procedimento amministrativo della totalizzazione non si sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto con il cumulo contributivo ai sensi della legge 228/2012.

Anche l\(\psi\) estensione della facolt\(\pa\) di cumulo gratuito della contribuzione distribuita in diverse gestioni previdenziali \(\pa\) stata una richiesta incisiva e costante delle organizzazioni sindacali soprattutto dopo che, con la legge 122/2010, per un verso fu abrogata la legge n. 322/1958 e dall\(\phi\) altro resa onerosa (con contestuale aumento degli costi) anche la ricongiunzione ai sensi dell\(\phi\) art. 1 della legge n. 29/1979 dei contributi delle gestioni esclusive (ex Inpdap, ex Ipost) verso l\(\phi\) Inps Ago.

Con il cumulo ogni gestione previdenziale calcola la propria quota di pensione secondo le proprie regole e si consente quindi di conservare il calcolo misto (retributivo/contributivo) laddove se ne abbia diritto, senza obbligare al calcolo integralmente contributivo come nel caso della totalizzazione prevista dal d.lgs. n. 42/2006. Løampliamento della possibilità di utilizzare il cumulo contributivo disciplinato dalla legge n. 228/2012 anche per accedere alla pensione anticipata e løeliminazione di un vincolo in precedenza previsto come il non aver già raggiunto il requisito a pensione è uno dei punti qualificanti delløaccordo sulle pensioni tra Governo e Sindacati poiché incide trasversalmente e positivamente su varie generazioni di lavoratori.



Esso infatti riguarda sia più anziani che andranno in pensione con il calcolo misto retributivo e contributivo, sia i più giovani che rientrano interamente nel calcolo contributivo e che hanno spesso numerosi anni di iscrizione alla gestione separata.

Inoltre, il cumulo permette di fatto di ridurre (pur non eliminandole del tutto) le cosiddette õposizioni silentiö, vale a dire periodi contributivi non utilizzabili per il diritto a pensione poiché allarga la possibilità di valorizzarle a fini pensionistici.

Riteniamo quindi molto positiva questa norma poiché consente di restituire un poødi coerenza ad un sistema previdenziale che negli anni è diventato sempre più complesso e sempre meno comprensibile per i lavoratori.

Viceversa, critichiamo decisamente la scelta di differire al momento del compimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, la decorrenza delle scadenze per il pagamento delle indennità di fine servizio per i dipendenti pubblici e degli enti di ricerca che accedono alla pensione anticipata utilizzando il cumulo.

Articolo 1 comma 199-205 - Lavoratori precoci

Si prevede che a decorrere dal 1° maggio 2017 il requisito pensionistico per la pensione anticipata (oggi 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne) sia ridotto a 41 anni di contributi per i lavoratori che rientrano nel metodo misto della pensione (sia perché hanno meno di 18 anni di contributi al 1995, sia perché hanno almeno 18 anni di contributi al 1995) a condizione che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per lavoro effettivo prima dei 19 anni di età e si trovino nelle seguenti situazioni:

- a) Disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell\(\text{\gamma}\) mbito della procedura ex art. 7 legge n. 604/1966 e hanno concluso integralmente la prestazione per disoccupazione da almeno 3 mesi;
- Assistono da almeno sei mesi al momento della richiesta il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell\(\varphi\)art. 3 comma 3 legge n. 104/1992;
- c) Hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%, accertata dalle competenti commissioni;
- d) Sono lavoratori dipendenti che svolgono, in modo continuativo da almeno sei anni, attività gravose di cui all\(\textit{gelenco sottostante, ovvero siano lavoratori che rientrano tra coloro che svolgono attivit\(\textit{a} usurante ai sensi dei commi 1, 2, 3 art. 1 del decreto legislativo n. 67/2011:



Lavori gravosi:

- 1. Operai delløindustria estrattiva, delløedilizia e della manutenzione degli edifici;
- 2. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- 3. Conciatori di pelli e di pellicce;
- 4. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- 5. Conduttori di mezzi pesanti e camion;
- 6. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- 7. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- 8. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- 9. Professori di scuola pre ó primaria;
- 10. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- 11. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Lavori usuranti:

- a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999 (c.d.: õDecreto Salviö);
- b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del decreto legislativo 67/2011;
- c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al decreto legislativo 67/2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;
- d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.



Al requisito ridotto di 41 anni si applicano gli incrementi per la variazione dell'aspettativa di vita. Per i dipendenti pubblici e degli enti di ricerca, le indennità di servizio comunque denominate saranno, tuttavia, corrisposte al momento in cui il lavoratore avrebbe maturato il diritto alla corresponsione secondo quanto previsto dall'art. 24 della legge 214/2011 e in base alla disciplina vigente in materia di corresponsione della indennità di fine servizio, quindi secondo il differimento delle decorrenze in vigore sulla base dei requisiti ordinari di pensionamento.

Le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella legge di bilancio saranno disciplinate, con rispetto dei limiti di spesa, da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro di concerto con il Ministero delle Economia, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge con il quale in particolare dovranno essere determinate le caratteristiche specifiche delle attività gravose e usuranti, le procedure di accertamento delle condizioni di accesso al beneficio e la documentazione necessaria, l\(\textit{a}\)tività di monitoraggio, le comunicazioni da fornire all\(\textit{a}\)interessato, la predisposizione della attività ispettiva da parte del Ministero del lavoro e degli enti di previdenza, le modalità di utilizzo dei dati relativi all\(\textit{a}\)assetto organizzativo dell\(\textit{a}\)zienda, tipologie di lavorazioni, e infortuni, modalità di collaborazione tra enti.

Il beneficio dell'anticipo è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro annui nel 2017, di 550 milioni di euro nel 2018, di 570 milioni nel 2019, di 590 milioni di euro dal 2020. Se da monitoraggio dovesse rilevarsi uno scostamento tra domande e risorse stanziate, la decorrenza dei trattamenti è differita con criteri di priorità in relazione alla data di maturazione dei requisiti agevolati e a parità degli stessi in ragione della data di presentazione della domanda.

Anche la possibilità di pensionamento anticipato per i lavoratori precoci che si trovino in particolari difficoltà rappresenta l\(\phi\) attuazione di un punto importante contenuto nell\(\phi\) accordo sulle pensione tra Governo e Sidacati del 28 settembre. I vincoli economici non negoziabili hanno imposto alcune scelte difficili rispetto alla definzione di \(\tilde{o}\) lavoratore precoce\(\tilde{o}\) ma ci pare importante aver riconosciuto una speciale tutela a categorie a nostro avviso particolarmente disagiate. Anche in questo caso, per\(\tilde{o}\), nella bozza di legge di bilancio si stabilisce per i dipendenti pubblici e i lavoratori degli enti e istituti di ricerca il differimento del pagamento del trattamento di fine servizio. Ribadiamo che tale scelta \(\tilde{e}\) per noi inaccettabile e abbiamo proposto emendamenti per eliminarla.



Articolo 1 commi 206 ó 209 - Lavori usuranti

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (1 gennaio 2017) sono modificati alcuni articoli del d.lgs. n. 67/2011 di conseguenza:

- Viene abrogato il comma 17bis delløart. 24 della legge 214/2011 che prevedeva løapplicazione del differimento della decorrenza nel pagamento del trattamento in caso di pensionamento per attività usurante, quindi vengono eliminate le õfinestreö;
- Viene eliminato il vincolo di aver svolto attività usurante anche nell\(\phi\) anno di maturazione del requisito pensionistico;
- Per l\(\precesso al pensionamento per lavoro usurante si estende il requisito richiesto nel periodo transitorio (fino al 2017) anche per il periodo a regime (dal 2018), prevedendo quindi che sia possibile aver svolto o attivit\(\text{à} di lavoro usurante per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni, oppure, per la met\(\text{à} della vita lavorativa; \)
- In via transitoria non trovano applicazione gli adeguamenti per la variazione dell\(e)aspettavita di vita per gli anni 2019, 2021, 2023, 2025.

Il fondo di cui alloart. 1 comma 3 lett. f) legge n. 247/2007 è quindi incrementato di:

- 84,5 milioni di euro per l\(\alpha\) nno2017, di 86,3 milioni di euro per l\(\alpha\) nno 2018, di 124,5 milioni di euro per l\(\alpha\) nno 2019, di 126,6 milioni di euro per l\(\alpha\) nno 2020, di 123,8 milioni di euro per l\(\alpha\) nno 2021, di 144,4 milioni di euro per l\(\alpha\) nno 2022, di 145,2 milioni di euro per l\(\alpha\) nno 2023, di 151,8 milioni di euro per l\(\alpha\) nno 2024, di 155,4 milioni di euro per l\(\alpha\) nno 2025 e di 170,5 milioni di euro annui a decorrere dall\(\alpha\) nno 2026.

La Legge di bilancio conferma quanto convenuto in sede di accordo tra Governo e Sindacati prevedendo da un lato l\(\phi\)alleggerimento dei requisiti per lo svolgimento dell\(\phi\)attivit\(\alpha\) usurante, dall\(\phi\)alter eliminando sia le finestre sia la modifica dei requisiti pensionistici per la variazione dell\(\phi\)aspettativa di vita.

Articolo 1 comma 210 ó No tax area pensionati

La norma stabilisce il nuovo importo della detrazione per i redditi da pensione eliminando la differenziazione esistente per i maggiori e minori di 75 anni ed equiparandola a quella dei lavoratori dipendenti (1880) così come stabilito dal recente accordo sulle pensioni.

Si osserva che poiché la formula di calcolo della detrazione da lavoro e da pensione è differente, risulta di conseguenza diversa la corrispondente area esente. Per i redditi fino a 8mila euro la relativa detrazione è di 1880 euro.

La nuova formula di calcolo per i redditi compresi tra 8000 e 15mila euro è:

1.297+ 583(15.000-reddito complessivo/7.000)]



Per i redditi compresi tra 15mila e 55mila euro:

1297 x (55.000 ó reddito complessivo/40.000)

Løarea esente per i redditi da pensione diventa quindi di 8.125.

La Legge di Stabilità 2016 aveva già stabilito l\(\phi\) equiparazione alla detrazione da lavoro per i pensionati maggiori di 75 anni a decorrere da gennaio 2017. L\(\phi\) accordo sulle pensioni ha incluso anche i minori di 75 anni. Per questi ultimi l\(\phi\) area esente passa da 7750 euro a 8125; sono quindi i pensionati in questa fascia di reddito ad avere il maggior beneficio in termini di Irpef ma soprattutto di addizionale comunale e regionale. Per i redditi tra 7750 e 8125 euro il risparmio Irpef \(\phi\) compreso tra 15 e 133 euro annui. La disciplina delle addizionali prevede che l\(\phi\) aliquota si applichi all\(\phi\) intero reddito non appena si esca dall\(\phi\) area esente. Il risparmio dipende dal comune e dalla regione di residenza. Per un pensionato che risieda a Roma (addizionale comunale 0,9% e regionale 1,73%) il massimo del beneficio determinato dal mancato pagamento delle addizionali \(\phi\) di 214 euro anno a cui si aggiungono i 133 di Irpef.

Chi è esente Irpef è esente anche dal pagamento delle addizionali. Quindi, ricomprendere i pensionati con maggiore fragilità economica allainterno della fascia esente significa tutelarli non solo sul fronte della repef, ma soprattutto su quello delle addizionali. Secondo la Relazione Tecnica, la estensione della rea esente ha un costo di 232 milioni di euro a cui si aggiungono circa 10 milioni di euro di addizionale regionale e 5 milioni di addizionale comunale.

Articolo 1 comma 214-221 - Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dalla incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico

Løottava salvaguardia dei requisiti pensioistici vigenti entro il 31/12/2011 viene realizzata utilizzando le risorse stanziate ma non spese relative alle precedenti salvaguardie e riguarda 30.700 soggetti. In particolare:

a) 11.000 lavoratori collocati in mobilità o trattamento speciale edile rispettivamente ai sensi degli artt. 4, 11, 24 legge 223/1991 e delløart. 3 dl 229/1994 convertito in legge 451/1994, a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31/12/2011 o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate, in data precedente al licenziamento, alløattivazione delle procedure concorsuali (fallimento concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa), o amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale anche in assenza dei predetti accordi, cessati dalløattività lavorativa entro il 31/12/2014 e che perfezionano anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 36 mesi dalla fine del periodo di fruizione delløindennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima delløentrata in vigore del decreto legge 201/11.



- b) Il versamento volontario indicato, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 6 comma 1 d.lgs. 184/1997 può riguardare anche periodi che eccedono i 6 mesi precedenti la domanda di autorizzazione e può essere effettuato solo con riferimento ai 36 mesi sucessivi al termine di fruizione dell'andennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato. Eventuali periodi di sospensione della mobilità (art. 8 cc. 6 e 7 legge 223/1991 e dell'art. 3 dl 299/1994 convertito in legge 451/1994) intervenuti entro la data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2017 per svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'ascrizione nella lista sono rilevanti per il prolungamento dell'andennità stessa e non comportano l'ascrizione dall'accesso alla salvaguardia.
- c) **9.200 soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria** della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario al 6 dicembre 2011 di cui all\(\textit{gart.} 1 \) comma 194 lett. a) della legge 147/2013, che maturano la pensione entro il 6 gennaio 2019 (84esimo mese successivo dalla data di entrata in vigore del d.l. 201/2011);
- d) **1.200 autorizzati alla prosecuzione volontaria** della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, che **non abbiano contributi accreditati entro il 6 dicembre 2011,** ma con almeno un contributo derivante da effettiva attività lavorativa, accreditato nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 (art. 1 comma 194 lett. f) legge 147/2013), con maturazione della pensione entro il 72esimo mese successivo alla entrata in vigore del d.l. 201/2011 cioè entro il 6 gennaio 2018;
- e) **7.800 lavoratori cessati dal lavoro con accordi di esodo individuale o collettivo** di cui alloart. 1 comma 194 lett. a) b) c) della legge 147/2013 che perfezionano i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2019 (84esimo mese successivo alla entrata in vigore del d.l. 201/2011);
- f) **700 lavoratori in congedo straordinario per assistere figli con disabilità grave** di cui alla lett. e-ter del d.l. 201/2011 e successive modifiche, che perfezionano il requisito per la pensione entro il 6 gennaio 2019 (84esimo mese successivo dalla data di entrata in vigore del d.l. 201/2011);
- g) 800 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, a tempo determinato e con contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato cessati fra il 1/0172007 e il 31/12/2011, non rioccupati a tempo indeterminato, che maturano la pensione entro il 6 gennaio 2018 (72esimo mese successivo dalla data di entrata in vigore del d.l. 201/2011).

La domanda di salvaguardia deve essere presentata a pena di decadenza entro 60 giorni dallentrata in vigore della legge di bilancio secondo le procedure previste nei precedenti provvedimenti di salvaguardia, cioè il 1 marzo 2017. Len provvedrà al monitoraggio delle domande di pensionamento sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, len proprenderà in esame ulteriori domande.

I benefici sono riconosciuti nel limite massimo di 134 milioni di euro per il 2017, 295 milioni nel 2018, di 346 milioni nel 2019, 303 milioni nel 2020, 143 milioni nel 2021, 143 milioni nel 2022, 54 milioni nel 2023, 11 milioni nel 2024, 3 milioni nel 2025.



L\(\phi\)ottava salvaguardia consentir\(\preca) di garantire il pensionamento in tempi ragionevoli a molti lavoratori che si trovano ancora nell\(\phi\)incertezza rispetto ai loro diritti pensionistici. Non condividiamo l\(\phi\)esclusione dei lavoratori agricoli e dei lavoratori stagionali.

Articolo 1 commi 222 ó 225 őOpzione donnaö

Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, la facoltà di accesso anticipato al pensionamento, con il ricalcolo dell'aintera pensione col metodo contributivo, prevista dal medesimo articolo 1, comma 9 (57 anni di età e 35 di contributi se dipendenti, 58 anni se autonome o con contribuzione mista), è estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per le lavoratrici che esercitano l\(\text{opzione} restano fermi, ai fini dell\(\text{accesso} al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi della speranza di vita di cui all\(\text{articolo} 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il regime delle decorrenze, nonch\(\text{e} il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianit\(\text{d} i \) cui all\(\text{articolo} 1, \) comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243.9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 1 comma 226-232 ó pensione di vecchiaia giornalisti di aziende in ristrutturazione

Si prevede che nelle more dell'essercizio della delega contenuta nell'art. 2 comma 4 legge 198/206 (inerente la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti), per il sostegno degli oneri derivanti dalle pensioni di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale (art. 37 legge 416/1981) sia autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017/2018/2019, 5 milioni per il 2020 e 1,5 milioni per il 2021 in aggiunta a quanto già previsto dal dl 90/2014 convertito in legge 114/2014.

Questi trattamenti di vecchiaia anticipata sono erogati ai giornalisti interessati da piani di ristrutturazion/riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro prima dell'entrata in vigore della Legge di bilancio 2017 ancorchè siano esauriti i termini di durata e non si tiene conto per la decorreza dei trattamenti ovvero della decadenza del termine di 60 giorni previsto dall'alinea del comma 1 art. 37 legge 416/1981, del periodo che inercorre tra la data di scadenza del piano di ristrutturazione/riorganizzazione e quella di entrata in vigore della legge di bilancio da cui inizia a decorrere nuovamente tale termine. L'ANPGI prende in considerazione le domande



secondo l\u00f3ordine cronologico di presentazione dei piani, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge.

Løinstaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo (artt. 222 ss. c.c.) anche in forma di collaborazione ovvero di contratti per la cessione del diritto di autore con i giornalisti che abbiano optato per i citati trattamenti di vecchiaia anticipata comporta la revoca del finanziamento concesso e ciò anche se il rapporto sia instraurato con azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.

Articolo 1 commi 344-345 ó Esonero contributi coltivatori diretti

Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, fermo restando l\u00e3accreditamento dell\u00e1aliquota di computo ai fini delle prestazioni pensionistiche, un esonero per i primi cinque anni di attività dal versamento delle aliquote contributive previdenziali presso l\u00e1assicurazione generale obbligatoria per l\u00e1nvalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Løesonero è pari al:

100% per i primi 36 mesi= 66% per i successivi 12 mesi= 50% per ulteriori 12 mesi.

Lœsonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con esclusione di quelli che nellœnno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola.

Articolo 1 comma 454

Il termine per løapprovazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito al 28 febbraio 2017.

Articolo 1 comma 460

Dal primo gennaio 2018 i proventi dei titoli abitativi edilizi sono destinati senza limiti di tempo ad interventi di realizzazione e manutenzione delle opere di urbanizzazione, al risanamento dei centri storici o delle periferie, demolizione di immobili abusivi, realizzazione di aree verdi e interventi di tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico.



Articolo 1 comma 485

Vengono previste delle sanzioni a carico degli amministratori e del responsabile amministrativo qualora le sezioni regionali della Corte dei Conti accertino che gli equilibri di bilancio non siano stati conseguiti applicando correttamente le norme del decreto legislativo 118 del 2011. In particolare, agli amministratori verrà applicata una sanzione pari a 10 volte løindennità di carica, ed al responsabile amministrativo una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo.

Articolo 1 comma 540, 541, 542 - Lotteria scontrini

A partire dal 1 gennaio 2018 lo scontrino e la ricevuta fiscale contengono il codice fiscale del committente o cessionario qualora sia richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. Dal primo gennaio 2018 i contribuenti persone fisiche che effettuino acquisti fuori dall'ottività di impresa, arte o professione presso esercenti che abbiano optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi, possono partecipare all'otteria nazione di premi a sorte nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare è necessario comunicare il codice fiscale all'otteria nazione fisiche mediante strumenti che consentano lottilizzo di carte di credito o di debito, la lotteria verrà avviata a partire da marzo 2017. Per incentivare lottilizzo di mezzi di pagamento elettronici, è stata incrementata del 20% la probabilità di vincita per gli acquisti realizzati con carte di credito e di debito.

La Relazione Tecnica illustra come un provvedimento simile sia stato sperimentato in Portogallo e la valutazione del gettito incrementale è stimato in circa 77 milioni di euro per il 2018, ma poiché non è possibile stimare lo importo dei premi della lotteria, prudenzialmente viene stabilito di non inserire alcuna stima di gettito addizionale.

Articolo 1 comma 631 ó Clausole di salvaguardia

Anche per il 2017 vengono sterilizzate le clausole di salvaguardia introdotte dalle leggi di Stabilità del 2014 e 2015 a tutela dell'acquilibrio di bilancio, come richiesto dal sindacato. Ci attendiamo che la impegno assunto a neutralizzare la umento dell'ava anche negli anni futuri venga mantenuto per salvaguardare il reddito dei lavoratori e dei pensionati. Di conseguenza la manovra di bilancio rinvia al 2018 la umento dell'alva stabilito nella legge di Stabilità 2015 ed elimina la aumento delle accise per il 2017 e il 2018. Viene introdotto la umento dell'aliquota Iva dello 0,9% dal 1° gennaio 2019, fermo restando la umento del 3% dal 1 gennaio 2018. Laddove non venisse sterilizzato la umento del 3%, si avrebbe una liquota del 25,9%.

^{*} A cura di Angelo MARINELLI, Valeria PICCHIO e Paola SERRA.